



**REGIONE SICILIANA**

**ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
DIPARTIMENTO BENI CULTURALI  
E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA**

*VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;*

*VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637;*

*VISTO il Testo Unico approvato con D.P.Reg. 28.2.1979, n.70;*

*VISTA la L.r. 1 agosto 1977, n.80;*

*VISTA la L.r. 7 novembre 1980, n.116;*

*VISTO il R.D. 3 giugno 1940, n.1357;*

*VISTA la L.r. 10 agosto 1985, n.37;*

*VISTA la L.r. 31 maggio 1994, n.17;*

*VISTO il D.I. 26 settembre 1997;*

*VISTO il Decreto Interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;*

*VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;*

*VISTO il Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157, recante "disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio" pubblicato nella G.U.R.I. n. 97 del 27.04.2006 – supplemento ordinario n. 102;*

*VISTA la legge 15 dicembre 2004, n. 308;*

*VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;*

*VISTA la L.r. n. 19 del 16.12.2008, pubblicata nella G.U.R.S. del 24.12.2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;*

*VISTO il D.A. n. 1767 del 10.08.2010, con il quale l'Assessore Regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha disposto l'adozione della proposta del Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa e le relative norme di attuazione;*

*VISTO la Tavola n. 4 del Piano "Regime Normativo";*

*VISTO l'art. 29 delle norme di attuazione – Paesaggio locale 9 "Irminio" – Sottopaesaggio denominato "9e – Paesaggio costiero edificato. Aree archeologiche Mangiabove, Eredità, Maulli, Gotta dell'Acqua". Livello di Tutela I;*

*VISTI gli articoli 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, e l'art. 1, comma 36, della L. 308/2004;*

*VISTA la nota n° 931 del 20.01.2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B. Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie;*



REGIONE SICILIANA

**VISTA** la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004;

**VISTO** il D.D.G. n. 2087 del 05/08/2014, con il quale si delegano i dirigenti dell'Area e dei Servizi di questo Dipartimento alla firma degli atti di rispettiva competenza;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 191/VII U.O. del 22/01/2013, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa ha dichiarato che la ditta [REDACTED] ha eseguito, nel Comune di Scicli – [REDACTED], opere abusive consistenti:

- **Nella realizzazione di due tettoie di pertinenza del fabbricato;**

**VISTO** il provvedimento prot. n. 191/VII U.O. del 22/01/2013, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa ha dichiarato che la ditta [REDACTED] ha presentato, in data 31/12/2012 prot. n. 7026, richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi della Legge 308 del 15/12/2004;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 191/VII U.O. del 22/01/2013, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa ha dichiarato che le opere abusivamente realizzate non comportano aumento di volume e superfici utili residenziali e sono compatibili ai fini della depenalizzazione ai sensi dell'art. 36 lett. c) della 308/04, giusta parere della Soprintendenza di Ragusa prot. n. 191/VII U.O. del 22/01/2013;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 191/VII U.O. del 22/01/2013, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa è del parere che le opere di che trattasi non arrecano pregiudizio alla valenza paesaggistica della zona, giusta parere della Soprintendenza di Ragusa prot. n. 191/VII U.O. del 22/01/2013;

**CONSIDERATO** che le opere sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del D. Lgs. n. 157/2006, perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 191/VII U.O. del 22/01/2013, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa ha dichiarato, ai sensi dell'art. 1, comma 36, della Legge n. 308/2004, la compatibilità paesaggistica delle sopra citate opere abusive, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 191/VII U.O. del 22/01/2013 e la perizia, relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa ha valutato il danno causato al paesaggio dalle medesime opere in **Euro zero**;

**VISTA** la perizia allegata al provvedimento prot. n. 191/VII U.O. del 22/01/2013, relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, con la quale la Soprintendenza di Ragusa ha determinato ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in **Euro 258,23** il profitto conseguito mediante la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia n. "7" della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce detto valore in misura fissa, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

**RITENUTO**, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

**RITENUTO** opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché, l'ordine di demolizione in quanto l'opera abusivamente costruita non arreca grave pregiudizio all'ambiente vincolato;



REGIONE SICILIANA

DECRETA

**Art.1)** La ditta [REDACTED] è tenuta a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006 e dell'art. 1, comma 36, della L. 308/2004, la somma di **Euro 258,23**, da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, quale indennità per il profitto conseguito mediante la realizzazione delle opere abusive in area di notevole interesse paesaggistico;

La somma di cui al presente articolo dovrà essere versata, entro il termine perentorio di **tre mesi** dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- versamento diretto tramite **conto corrente postale n° 10694974** intestato a “UniCredit di Ragusa – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. N° 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni”.

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Servizio Tutela – Unità Operativa 29:

- originale o **copia autenticata** della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- originale o **copia autenticata** della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Avverso la cartella esattoriale, emessa ai sensi del presente decreto, in caso di omesso versamento delle somme dovute e degli oneri aggiuntivi, è possibile proporre ricorso soltanto per motivazioni proprie della cartella e non per eventuali vizi del presente decreto ai quali si è prestata acquiescenza o che sono stati oggetto di autonoma impugnativa.

**Art. 2)** Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Beni Culturali Ambientali e dell'Identità Siciliana per l'accertamento delle entrate;

**Art. 3)** Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, è consentito il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria, “**per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00**” secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web di questo Assessorato al seguente indirizzo: [www.regione.sicilia.it/beniculturali](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali).

**Art. 4)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo, 30 settembre 2014

Il Dirigente del Servizio  
(Dott.ssa Daniela Mazzarella)  
FIRMATO